

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **314/1998** (ECLI:IT:COST:1998:314)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **01/07/1998**; Decisione del **09/07/1998**

Deposito del **22/07/1998**; Pubblicazione in G. U. **02/09/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24108**

Atti decisi:

N. 314

## ORDINANZA 9-22 LUGLIO 1998

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), promossi con ordinanze emesse il 9 luglio ed il 18 giugno 1997 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania, rispettivamente iscritte ai nn. 718, 746, 747 e 748 del registro ordinanze 1997 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto - emesse, la prima (r.o. n. 718 del 1997) il 9 luglio 1997, nel corso di un giudizio proposto dalla S.r.l. Graniti Sassomare, e le altre tre (r.o. nn. 746, 747 e 748 del 1997) il 18 giugno 1997, nel corso di analoghi giudizi proposti, rispettivamente, dalla Rolandi S.r.l., dalla S.a.s. C.E.V.O. di Bionda Alessandro e C. e da Marani Leonardo contro l'Ufficio imposte dirette di Domodossola, per la mancata ammissione alla procedura di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (c.d. concordato di massa) - la Commissione tributaria provinciale di Verbania ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656, nella parte in cui non consente la definizione della rettifica della dichiarazione, ai fini delle imposte sul reddito e della imposta sul valore aggiunto, quando, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio, è configurabile l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. da 1 a 4 del d.-l. n. 429 del 1982 ovvero quando, per i medesimi reati, risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza oppure risulta avviata l'azione penale;

che il rimettente - nel rilevare che le menzionate disposizioni non prevedono che l'ufficio medesimo debba riformulare la proposta di accertamento qualora risulti archiviato o altrimenti definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione il procedimento penale - reputa le medesime in contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione;

che, in tutti i giudizi, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che l'identità delle questioni consente che i relativi giudizi siano trattati e decisi congiuntamente;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17 luglio 1997) che, nello stabilire una nuova disciplina in materia di accertamento con adesione del contribuente, ha disposto, all'art. 17, comma 1, lettera b) l'abrogazione del censurato art. 2-bis del citato d.-l. n. 564 del 1994;

che, a seguito di tale sopravvenuta disciplina legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, perché valuti se, nonostante il mutato quadro normativo, la questione sia da ritenere tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Verbania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*